

REGOLAMENTO (CEE) N. 283/91 DEL CONSIGLIO**del 4 febbraio 1991****recante sospensione di concessioni tariffarie e aumento dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti del codice NC 5607****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Brasile, principale fornitore di taluni prodotti del codice NC 5607, ha istituito una tassa di esportazione del 13 % sulla sisal greggia;

considerando che questo provvedimento danneggia notevolmente i produttori comunitari interessati e rimette in questione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi risultanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che le consultazioni avviate tra il Brasile e la Comunità a norma dell'articolo XXII del GATT non hanno sortito risultati;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'articolo XXVIII del GATT, una parte contraente ha il diritto di modificare o di sospendere qualsiasi concessione nel proprio elenco;

considerando che i negoziati tra la Comunità e il Brasile, previsti all'articolo XXVIII del GATT, non hanno sortito alcuna soluzione soddisfacente del problema;

considerando che, nell'attuale situazione, occorre ricorrere a tali disposizioni;

considerando che è quindi opportuno sospendere l'applicazione delle concessioni per taluni prodotti del codice NC 5607 e aumentare i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti; che occorre modificare quindi il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 della Commissione (²),**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1***L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:**⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.